



❖ **TFR AL FONDO DI TESORERIA, LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026**

Dal 1° gennaio 2007, le imprese che al 31 dicembre 2006 abbiano raggiunto il limite dimensionale di 50 dipendenti, determinato in base alla media annua degli occupati, nonché le aziende costituite successivamente a tale data che abbiano superato la medesima soglia nel corso del primo anno di attività, sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS le quote di trattamento di fine rapporto maturate mensilmente dai lavoratori. La disciplina relativa al versamento del TFR a tale Fondo ha subito un'importante modifica a seguito dell'entrata in vigore della legge di Bilancio 2026, cui è seguita la circolare operativa dell'INPS.

TFR AL FONDO DI TESORERIA, LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026



DATORI DI LAVORO
OBBLIGATI

LIMITE DIMENSIONALE

LAVORATORI INTERESSATI

VERSAMENTO DEL
TFR

LIQUIDAZIONE DEL
TFR

NOVITÀ INTRODOTTE DAL
2026

Il Fondo di Tesoreria è stato istituito dall'articolo 1, comma 755, della Legge n. 296/2006 ed è alimentato da un contributo corrispondente alle quote di TFR maturate dai dipendenti del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, qualora tali somme non siano destinate alla previdenza complementare. Esso garantisce ai lavoratori l'erogazione del TFR in misura equivalente agli importi versati. Gli importi, dunque, sono mensilmente destinati al Fondo, ma mantengono la natura di TFR a tutti gli effetti.

La misura è finalizzata al finanziamento delle opere pubbliche attraverso il cosiddetto "prestito forzoso" costituito dal TFR maturato dai lavoratori.

DATORI DI LAVORO OBBLIGATI

Al fine di comprendere le novità che sono state introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025), occorre analizzare in prima battuta la disciplina in vigore precedentemente alle modifiche legislative.

L'obbligo riguarda le imprese del settore privato che, alla data del **31 dicembre 2006**, abbiano registrato nel corso del 2006 una **media occupazionale pari o superiore a 50 dipendenti**, con riferimento ai lavoratori che non abbiano scelto di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare, secondo quanto chiarito dalla circolare INPS n. 70/2007.

Eventuali **variazioni dell'organico intervenute dopo il 2006**, dunque, **non assumono rilievo ai fini della sussistenza o meno dell'obbligo di versamento del TFR al Fondo**. Pertanto, anche laddove l'azienda al 31 dicembre 2006 abbia registrato una media occupazionale di dipendenti maggiore di 50 unità e nel corso degli anni successivi il numero di lavoratori dovesse ridursi al di sotto di tale soglia, a nulla rileva tale riduzione e il datore di lavoro continua ad essere obbligato a versare le quote di TFR maturate dai dipendenti al Fondo di Tesoreria. Al tempo stesso, se al 31 dicembre 2006 la media dei dipendenti è inferiore alle 50 unità e successivamente dovesse registrarsi un aumento del numero medio di dipendenti computabili, tale da determinare il superamento della soglia, non sorge in capo al datore di lavoro, da quel momento, l'obbligo di versamento al Fondo. In sostanza, la situazione aziendale è cristallizzata alla data del 31 dicembre 2006.



Sommario:

- Datori di lavoro obbligati
- Limite dimensionale
- Lavoratori interessati
- Versamento del TFR
- Liquidazione del TFR
- Novità introdotte dal 2026



Collegamenti:

Art. 1 co. 755 L. 296/2006
L. 199/2025
Circ. INPS 70/2007
Art. 1 D.M. 30 gennaio 2007
Mess. INPS 3506/2009
Mess. INPS 21062/2009
Art. 9 D.Lgs. 81/2015
Mess. INPS 13048/2007
Mess. INPS 10577/2007
Mess. INPS 19165/2007
Art. 1 co. 8 D.M. 30 gennaio 2007
Art. 2120 cc
D.Lgs. 267/2000
Art. 31 L. 300/1970
Art. 2116 cc
Corte di Cass. sentenza n. 25035/2023
Art. 3, ultimo comma L. 297/1982
Circ. INPS 123/2018
Mess. INPS 3678/2013
Art. 2 D.M. 30 gennaio 2007
Art. 1 co. 756 L. 296/2006
Circ. INPS 12/2026

Per le **aziende avviate successivamente al 1° gennaio 2007**, il versamento è dovuto esclusivamente qualora nell'**anno di inizio attività venga raggiunta la soglia dei 50 dipendenti**. Il D.M. 30 gennaio 2007, all'articolo 1, ha precisato che, una volta superato il limite dimensionale previsto, devono essere versate anche le quote di TFR maturate nei mesi precedenti a decorrere dalla data di avvio dell'attività.



Con il messaggio n. 3506 del 2009, l'INPS ha definito i **criteri di calcolo del requisito dimensionale minimo di 50 dipendenti**, confermando che esso va determinato sulla base della media annua dei lavoratori in forza nel 2006 per le imprese già esistenti al 31 dicembre 2006, mentre per quelle costituite dal 1° gennaio 2007 occorre fare riferimento alla media annua dell'anno di costituzione. È stato inoltre ribadito che eventuali oscillazioni, in aumento o in diminuzione, del numero dei dipendenti non incidono sull'obbligo di versamento.

Come chiarito dalla circolare n. 70/2007 dell'INPS, per ciascun lavoratore sarà preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività, riconducendo il periodo di attività al numero di giornate convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all'azienda per l'intero mese ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese. La sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (26 x12) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso del 2006. In sostanza, il numero di giornate che fa scattare l'obbligo contributivo deve essere pari, almeno, per l'intero anno di attività, a 15.600 (50x26x12).

Sono altresì tenute al versamento le **aziende che**, pur non avendo raggiunto la soglia occupazionale prevista, **abbiano acquisito, a seguito di operazioni societarie** (ad esempio cessione o acquisizione di ramo d'azienda) o di trasferimento di contratto, **lavoratori provenienti da imprese già soggette all'obbligo**. In tal caso, il nuovo datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo le quote di TFR relative esclusivamente ai dipendenti interessati, a partire dal periodo di paga in corso alla data dell'acquisizione (INPS, messaggio n. 21062 del 2009).



Restano **esclusi** dall'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria i **datori di lavoro domestico**.

LIMITE DIMENSIONALE

Ai fini della **determinazione della soglia occupazionale**, l'INPS ha precisato che devono essere considerati **tutti i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato**, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dall'orario svolto. Ciascun lavoratore è computato come un'unità, fatta eccezione per i **dipendenti a tempo parziale**, che **devono essere calcolati in proporzione all'orario pattuito** rispetto al tempo pieno, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 81/2015.

Devono inoltre essere **inclusi nel computo**:

- gli apprendisti;
- i lavoratori distaccati, che vanno considerati nell'organico del datore di lavoro distaccante;
- i soci di cooperative che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato.

Per effettuare il **versamento**, i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti sono tenuti a **trasmettere all'INPS**, in via telematica, una **dichiarazione attestante la media annua dei lavoratori in forza**. Sulla base di tale comunicazione, la sede INPS competente attribuirà alla posizione aziendale il **codice di autorizzazione "1R"** (circ. INPS n. 70/2007; mess. n. 13048/2007), avente il significato di "Azienda con almeno 50 addetti".



Sommario:

- Datori di lavoro obbligati
- Limite dimensionale
- Lavoratori interessati
- Versamento del TFR
- Liquidazione del TFR
- Novità introdotte dal 2026



Collegamenti:

Art. 1 co. 755 L. 296/2006
L. 199/2025
Circ. INPS 70/2007
Art. 1 D.M. 30 gennaio 2007
Mess. INPS 3506/2009
Mess. INPS 21062/2009
Art. 9 D.Lgs. 81/2015
Mess. INPS 13048/2007
Mess. INPS 10577/2007
Mess. INPS 19165/2007
Art. 1 co. 8 D.M. 30 gennaio 2007
Art. 2120 cc
D.Lgs. 267/2000
Art. 31 L. 300/1970
Art. 2116 cc
Corte di Cass. sentenza n. 25035/2023
Art. 3, ultimo comma L. 297/1982
Circ. INPS 123/2018
Mess. INPS 3678/2013
Art. 2 D.M. 30 gennaio 2007
Art. 1 co. 756 L. 296/2006
Circ. INPS 12/2026

LAVORATORI INTERESSATI

L'obbligo di versamento riguarda i lavoratori ai quali si applica l'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto (messaggi INPS n. 10577/2007 e n. 19165/2007).

Occorre tuttavia ricordare che l'obbligo contributivo non sussiste per le seguenti categorie:

- lavoratori a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 3 mesi (in caso di proroga bisogna considerare la durata complessiva del rapporto);
- lavoratori per i quali il contratto collettivo e/o la contrattazione aziendale prevede la corresponsione del TFR mensilmente (ad esempio i lavoratori marittimi);
- lavoratori per i quali il contratto collettivo e/o la contrattazione aziendale disponga l'accantonamento delle quote di TFR maturate presso soggetti terzi (ad esempio le casse edili);
- lavoratori stagionali del settore agroalimentare, qualora il rapporto non preveda un termine finale predeterminato ma sia collegato al verificarsi di un determinato evento;
- lavoratori a domicilio;
- impiegati, quadri e dirigenti appartenenti al settore agricolo in quanto assicurati presso l'Istituto ENPAIA;
- lavoratori assicurati presso il "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle altre entrate dello stato e degli enti pubblici" ed i lavoratori iscritti al "fondo delle abolite imposte di consumo" (art. 1 co. 8 D.M. 30 gennaio 2007; circ. INPS n. 70/2007).

Non rientrano nella nozione di TFR ai sensi dell'articolo 2120 c.c., e pertanto non sono soggette all'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS, le **somme corrisposte a titolo di trattamento di fine mandato agli amministratori** (D.Lgs. 267/2000), nonché le eventuali **indennità di fine incarico** riconosciute ai lavoratori collocati in aspettativa per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali provinciali e nazionali (art. 31 L. 300/1970).

VERSAMENTO DEL TFR

Natura dell'ammontare

Il conferimento delle predette quote assume natura di contribuzione previdenziale, assimilata a quella obbligatoria a carico del datore di lavoro. Ciò comporta l'estensione del **principio di automaticità** di cui all'articolo 2116 del codice civile, in forza del quale **le prestazioni previdenziali sono dovute anche in mancanza di versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro in forza del rapporto di lavoro subordinato in essere con il lavoratore.**

Non sono tuttavia mancate **interpretazioni diverse da parte della giurisprudenza**, che hanno al contrario affermato la natura retributiva delle quote di TFR versate dal datore di lavoro all'Istituto previdenziale.

La **tesi della natura previdenziale è stata però confermata dalla Corte di Cassazione**, con sentenza n. 25035/2023. Tale soluzione sarebbe corroborata dalla presenza di diversi elementi, tra cui in particolare il fatto che l'obbligo di pagamento del TFR al lavoratore ricade in capo esclusivamente al Fondo di Tesoreria. **Il datore di lavoro, cioè, anticipa al lavoratore per conto dell'Istituto il versamento delle quote di TFR maturate, salvo poi il conguaglio effettuato nella denuncia Uniemens.**

Come chiarito dall'INPS, tale contribuzione, **equiparata ai fini dell'accertamento e della riscossione a quella obbligatoria**, non potrà godere di alcuna forma di agevolazione contributiva tra quelle previste nell'ordinamento.



Sommario:

- Datori di lavoro obbligati
- Limite dimensionale
- Lavoratori interessati
- Versamento del TFR
- Liquidazione del TFR
- Novità introdotte dal 2026



Collegamenti:

Art. 1 co. 755 L. 296/2006
L. 199/2025
Circ. INPS 70/2007
Art. 1 D.M. 30 gennaio 2007
Mess. INPS 3506/2009
Mess. INPS 21062/2009
Art. 9 D.Lgs. 81/2015
Mess. INPS 13048/2007
Mess. INPS 10577/2007
Mess. INPS 19165/2007
Art. 1 co. 8 D.M. 30 gennaio 2007
Art. 2120 cc
D.Lgs. 267/2000
Art. 31 L. 300/1970
Art. 2116 cc
Corte di Cass. sentenza n. 25035/2023
Art. 3, ultimo comma L. 297/1982
Circ. INPS 123/2018
Mess. INPS 3678/2013
Art. 2 D.M. 30 gennaio 2007
Art. 1 co. 756 L. 296/2006
Circ. INPS 12/2026

Quota da versare

I datori di lavoro per i quali sorge l'obbligo di versamento della quota TFR al Fondo di Tesoreria, sono tenuti **mensilmente ad adempiervi**.

Per ciascun lavoratore è quindi necessario procedere al **versamento del TFR maturato nel mese, al netto del contributo dello 0,50%** secondo quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, della Legge 297/1982.

La **retribuzione** che viene presa a riferimento per il calcolo del contributo è quella **utile ai fini del TFR**, determinata seguendo le regole previste dall'articolo 2120 del codice civile.

Modalità di versamento

Il versamento deve avvenire **mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello del periodo di paga** di riferimento della quota di TFR maturata.

In caso di **operazioni di conguaglio**, le aziende sono tenute a regolarizzare le eventuali differenze, a debito o a credito, emerse rispetto agli importi mensilmente versati al Fondo di Tesoreria, nonché ad adeguare le misure compensative collegate, secondo le indicazioni fornite dall'INPS nella circolare n. 123/2018 e nel messaggio n. 3678/2013.

Al fine del versamento è necessario che sia presente il **codice di autorizzazione 1R**. Per le aziende sprovviste, e per le quali vi sia l'obbligo di versamento del TFR al Fondo, dovrà essere richiesta l'attribuzione alla sede INPS competente.

Il legislatore ha inoltre previsto, a titolo di misura compensativa, l'**esonero dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia per il TFR** (pari allo 0, 20% per la generalità dei lavoratori, ovvero al 0,40% con riferimento ai dirigenti delle aziende industriali), nella percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.

LIQUIDAZIONE DEL TFR

In caso di **richiesta di anticipo**, il lavoratore dovrà presentare debita domanda al datore di lavoro il quale liquiderà le prestazioni anche per la quota parte di competenza del Fondo. Quest'ultime somme verranno poi **recuperate da parte del datore di lavoro a conguaglio tramite la denuncia UniEmens** che viene presentata mensilmente (art. 2 D.M. 30 gennaio 2007) con il seguente ordine di priorità:

- 1** contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
- 2** in caso di incapacienza, contributi obbligatori dovuti all'INPS (comprese le contribuzioni minori).

Anticipazioni TFR

Le anticipazioni sono **integralmente erogate da parte del datore di lavoro** sulla base degli importi maturati in relazione agli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006 e quindi non versati al Fondo di Tesoreria.

Se l'importo dell'anticipazione eccede la quota maturata e accantonata presso il datore di lavoro, quest'ultimo procederà alla **liquidazione dell'intero ammontare** che successivamente verrà conguagliato tramite la denuncia UniEmens mensile.



Sommario:

- Datori di lavoro obbligati
- Limite dimensionale
- Lavoratori interessati
- Versamento del TFR
- Liquidazione del TFR
- Novità introdotte dal 2026



Collegamenti:

Art. 1 co. 755 L. 296/2006
L. 199/2025
Circ. INPS 70/2007
Art. 1 D.M. 30 gennaio 2007
Mess. INPS 3506/2009
Mess. INPS 21062/2009
Art. 9 D.Lgs. 81/2015
Mess. INPS 13048/2007
Mess. INPS 10577/2007
Mess. INPS 19165/2007
Art. 1 co. 8 D.M. 30 gennaio 2007
Art. 2120 cc
D.Lgs. 267/2000
Art. 31 L. 300/1970
Art. 2116 cc
Corte di Cass. sentenza n. 25035/2023
Art. 3, ultimo comma L. 297/1982
Circ. INPS 123/2018
Mess. INPS 3678/2013
Art. 2 D.M. 30 gennaio 2007
Art. 1 co. 756 L. 296/2006
Circ. INPS 12/2026

Si ricorda che i **motivi per i quali è possibile richiedere l'anticipo del TFR** sono:

- spese sanitarie;
- acquisto prima casa;
- congedo parentale/ forte riduzione e/o perdita della retribuzione.

NOVITÀ INTRODOTTE DAL 2026

L'articolo 1, comma 203, della Legge 199/2025 (**Legge di Bilancio 2026**) ha modificato quanto precedentemente previsto dall'articolo 1 comma 756 della Legge 296/2006 in merito ai soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.

A seguito di quanto introdotto dalla Legge di Bilancio, l'INPS ha pubblicato la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026 fornendo indicazioni in merito alle **modifiche intervenute in relazione alla disciplina del Fondo di Tesoreria INPS**.

In particolare, è stato previsto che a decorrere dal **1° gennaio 2026** sono tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro che raggiungano, al 31 dicembre dell'anno precedente, come media di dipendenti occupati, i seguenti limiti dimensionali:

- 60 dipendenti per il periodo paga 2026 - 2027;
- 50 dipendenti per il periodo paga 2028 - 2031;
- 40 dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2032.

Rispetto alla disciplina previgente, dunque, **non vi è più la cristallizzazione al 31 dicembre 2006**, ma la verifica dovrà essere effettuata avendo riguardo alla **media annuale di dipendenti in forza nell'anno precedente**. Pertanto, come specificato dall'INPS, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all'anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all'obbligo di conferimento delle quote di TFR per l'anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell'anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale richiesta (60 dipendenti), l'obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all'anno 2026.



La verifica del requisito dimensionale segue le regole precedentemente comunicate dall'INPS con la circolare 70/2007.

Media dipendenti anno 2025 inferiore a 60 dipendenti	Nessun obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria per il 2026
Media dipendenti anno 2025 superiore a 60 dipendenti	Obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria nel 2026
Media dipendenti anno 2026 superiore a 60 dipendenti	Obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria nel 2027



Eventuali **variazioni** della media occupazionale che comportano una riduzione dei dipendenti, invece, **non fanno venire meno l'obbligo di versamento**.



Sommario:

- Datori di lavoro obbligati
- Limite dimensionale
- Lavoratori interessati
- Versamento del TFR
- Liquidazione del TFR
- Novità introdotte dal 2026



Collegamenti:

Art. 1 co. 755 L. 296/2006
L. 199/2025
Circ. INPS 70/2007
Art. 1 D.M. 30 gennaio 2007
Mess. INPS 3506/2009
Mess. INPS 21062/2009
Art. 9 D.Lgs. 81/2015
Mess. INPS 13048/2007
Mess. INPS 10577/2007
Mess. INPS 19165/2007
Art. 1 co. 8 D.M. 30 gennaio 2007
Art. 2120 cc
D.Lgs. 267/2000
Art. 31 L. 300/1970
Art. 2116 cc
Corte di Cass. sentenza n. 25035/2023
Art. 3, ultimo comma L. 297/1982
Circ. INPS 123/2018
Mess. INPS 3678/2013
Art. 2 D.M. 30 gennaio 2007
Art. 1 co. 756 L. 296/2006
Circ. INPS 12/2026

I datori di lavoro che abbiano **iniziato l'attività nel corso dell'anno 2025** e che nello stesso anno raggiungano la media dei 50 dipendenti, sono **tenuti al versamento della contribuzione a decorrere dal mese di inizio dell'attività**. Per tali soggetti, dunque, nulla è cambiato rispetto alle regole in vigore precedentemente alla novella legislativa.

In caso di **operazioni straordinarie**, acquisizione di ramo d'azienda o cessione di contratto:

- se il personale è trasferito alle dipendenze di un datore di lavoro che è obbligato al versamento, quest'ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo anche per tali lavoratori;
- se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) viene trasferito alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale acquisito e limitatamente al periodo successivo al trasferimento.

I datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale devono inoltrare telematicamente all'INPS in modalità telematica la **dichiarazione relativa ai dati occupazionali tramite la compilazione del modulo SC34** reperibile dal sito dell'Istituto, ai fini dell'attribuzione del **codice di autorizzazione 1R**.

Fondo di Tesoreria INPS - Dichiarazione dei dati occupazionali - 1/2
(ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000)

L'UFFICIO INPS DI _____

• **Dati dichiarante**
Io sottoscritto/a

COGNOME _____ NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO/A IL GG/MMA/AAAA GG/MMA/AAAA A _____ PROV. _____

STATO _____

In qualità di: Titolare Rappresentante legale

DELL'AZIENDA _____

forma giuridica _____ codice fiscale _____
partita IVA _____ matricola aziendale INPS _____
sede INPS di appartenenza _____

Sede operativa dell'azienda

Indirizzo _____ cap _____
comune _____ prov. _____

Sede legale dell'azienda

Indirizzo _____ cap _____
comune _____ prov. _____
telefono _____ cellulare _____
email _____ PEC _____

• **Dichiaro che:**

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 5, 6 e 7 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2007 (Fondo di Tesoreria), la media annua dei lavoratori in forza nell'anno _____ è stata di almeno 50 addetti
- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 203 della legge 199 del 30 dicembre 2025 (legge di Bilancio 2026), la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno _____ è stata almeno di _____ addetti
- le notizie da me fornite in questo modulo e i documenti ad esso allegati rispondono a verità; sono consapevole che l'INPS effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostituite e che, in caso di dichiarazioni false, sono previste sanzioni penali e la decadenza dai benefici ottenuti (articoli 46, 47, 71, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000).

• **Allego** copia di un mio documento di riconoscimento in corso di validità.

Si sottolinea che **per le aziende già in possesso del codice di autorizzazione 1R**, in quanto versano già al Fondo per alcuni dipendenti in conseguenza di operazioni societarie, **non saranno tenute a richiedere nuovamente il codice**.

Il versamento delle quote segue le ordinarie previsioni già rilasciate dall'INPS con la circolare n. 70/2007: pertanto, il versamento dovrà avvenire **entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata**.

Con riferimento invece al versamento dei **mesi pregressi per le aziende in obbligo dal 2026**, l'INPS chiarisce che:

- le **aziende che hanno iniziato l'attività nel 2025** e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 60 dipendenti nel corso del medesimo anno, sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a far tempo dalla data di inizio attività;
- le **aziende costituite precedentemente al 2025** e che raggiungano il requisito dimensionale nel 2025 sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2026. A tal fine, è stato istituito il nuovo codice CFO5 per il versamento delle quote pregresse. Pertanto, il TFR maturato sino al 31 dicembre 2025 resta accantonato presso il datore di lavoro e non confluirà al Fondo di Tesoreria.

In relazione ai **periodi pregressi**, il versamento può essere effettuato **entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare da parte dell'INPS**, ovvero entro il 16 maggio 2026.



Sommario:

- Datori di lavoro obbligati
- Limite dimensionale
- Lavoratori interessati
- Versamento del TFR
- Liquidazione del TFR
- Novità introdotte dal 2026



Collegamenti:

- Art. 1 co. 755 L. 296/2006
L. 199/2025
- Circ. INPS 70/2007
- Art. 1 D.M. 30 gennaio 2007
- Mess. INPS 3506/2009
- Mess. INPS 21062/2009
- Art. 9 D.Lgs. 81/2015
- Mess. INPS 13048/2007
- Mess. INPS 10577/2007
- Mess. INPS 19165/2007
- Art. 1 co. 8 D.M. 30 gennaio 2007
- Art. 2120 cc
- D.Lgs. 267/2000
- Art. 31 L. 300/1970
- Art. 2116 cc
- Corte di Cass. sentenza n. 25035/2023
- Art. 3, ultimo comma L. 297/1982
- Circ. INPS 123/2018
- Mess. INPS 3678/2013
- Art. 2 D.M. 30 gennaio 2007
- Art. 1 co. 756 L. 296/2006
- Circ. INPS 12/2026